

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AMBIENTE

BARI, li **10 MAG, 1995**

SETTORE ECOLOGIA

UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Prot. N. 2226 Pos. _____ All. n. 4

Risp. al Foglio n. _____ del _____

Oggetto: _____

→ AL PRESIDENTE G. R.

REGIONE PUGLIA

S E D E

REGIONE PUGLIA
15. MAG 1995
ARRIVO

e, p. c. AL PRESIDENTE C. R.
REGIONE PUGLIA

S E D E

OGGETTO: Interrogazione presentata dal Consigliere Regionale STRAZZERI
avente ad oggetto: "Gravi danni all'ecosistema marino dovuto
all'espletamento della pesca con reti a strascico, in partico-
lare nel tratto Capo d'Otranto-Santa Cesarea Terme.

RIF. N° 4/605.

In riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere reg.le
Strazzeri, di pari oggetto, si rimette l'acclusa copia della nota, con
relativi allegati, pervenuta a questo Assessorato dall'Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Otranto in data 1° aprile u.s. con prot. n° 2609.

IL COORDINATORE
dr Paolo CARNEVALE

CONSIGLIO REGIONALE
A. R.
16 GIU. 1995
Cat. _____
Prot. N. _____

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
15.05.95 009275

Handwritten signatures and initials

COMUNITA' TASSATA

5 APR. 1995

73028 Otranto, li' 01 APR. 1995

**Ministero dei Trasporti
e della Navigazione**
*Ufficio Circondariale Marittimo
Otranto*



Prot. 2609 /95 Sez. _____

ASSESSORATO AMBIENTE	
SETTORE ECOLOGIA	
Prot. n. <u>1685</u>	del <u>11 APR. 1995</u>
Assegnato a:	<u>M. M. M.</u> Il Coordinatore di Settore
Al sensi dell'art. 8 L. 241/93	
Assegnata al:	Il Coordinatore di Settore

Alla: REGIONE PUGLIA
Ass. All'ambiente
Settore Ecologia Uff.
Parchi e Risorse Naturali.
Piazza Aldo Moro n.57
70100 BARI

e per conoscenza

Alla: CAPITANERIA DI PORTO
72100 BRINDISI

OGGETTO: Interrogazione presentata dal consigliere Regionale STRAZZERI avente ad oggetto:
"GRAVI danni all'ecosistema marino dovuto all'espletamento della pesca con reti a strascico, in particolare nel tratto Capo d'Otranto - S.Cesarea Terme".

RACCOMANDATA

In merito all'interrogazione in oggetto, si trasmette, in allegato risposta in data 14-03-1995 ad altra interrogazione n.4-07656 dell'Onorevole PETRELLI (C.A.M.)

Per quanto attiene più specificatamente l'interrogazione de qua si riferisce inoltre:

1. La vigente normativa in materia di pesca L.n.963/65 e D.P.R. n. 1639/68 consente la pesca a strascico a distanza dalla costa non inferiore a tre miglia o a profondità non inferiore a 50 metri. Il tratto di costa cui è cenno nell'interrogazione consente di trovare fondali superiori a 50 metri anche a 1.000 metri dalla costa.
2. Questo Ufficio è spesso intervenuto su segnalazioni di avvistamenti di MM/PP a brevi distanza dalla costa riscontrando nella maggior parte dei casi il rispetto della suddetta normativa.
3. Si è inoltre cercato di sensibilizzare i Comandanti dei MM/PP che stazionano nel porto di Otranto, al fine di evitare aggravii di lavoro con danni alla spesa pubblica, di mantenersi, per quanto è possibile, a distanza dalla costa mai inferiore alle 3 (tre) miglia pur in presenza di fondali superiori a 50 metri.
4. Le continue lamentele/polemiche, sorte di recente per la presenza di MM/PP in Otranto in contrasto con l'attività commerciale dello stesso porto, hanno portato lo scrivente a diffidare, ancora una volta, gli Armatori/Comandanti dei MM/PP dal compiere attività di pesca illecita, con diffida di divieto di attracco nel porto di Otranto oltre che limitarne il numero in una misura equa di circa 15 motopesca. A tal ultimo riguardo questo Ufficio Circondariale Marittimo, stante la forte presenza di MM/PP nel porto di Otranto, sta valutando la possibilità di disciplinare con

5. All'attività, eccezione fatta per i controlli cui si assicura una maggiore assiduità - in presenza della vigente normativa questo Ufficio Circondariale Marittimo è impossibilitato a porre in essere drastiche misure, oltre a quelle di diffida e di disciplina con ordinanze citate, che possano scoraggiare i Comandanti delle unità da pesca a strascico a compiere la loro attività nel "...tratto di costa che va da capo d'ottranto a S.Cesarea Terme sino a pochissimi metri dalla costa, su fondali bassi..." in quanto, come si evince dall'allegato schizzo della carta nautica n. 28, tale attività può anche avvenire a breve distanza dalla costa trovandosi la batimetrica di metri 50 ad una distanza variabile da 0,1 a 1,4 miglia ossia da metri 200 a metri 2.600 dalla costa più prossima. (Nu. 2)

Per quanto sopra, si assicura l'attività di vigilanza pesca in mare con proprie motovedette oltre che riportare a conoscenza del fenomeno altre forze di Polizia che operano in Otranto (MM/VV G.d.f. e Carabinieri).

Si allega articolo pubblicato del quotidiano di Lecce in data 1.2.1995 circa l'interrogazione del Vice Presidente del Consiglio della Regione Puglia Marcello STRAZZERI.



IL COMANDANTE
CPV Cosimo VINCENTI

MODULARIO
MAR. MERC. 372



73028 Otranto, li 14 MAR. 1995

MINISTERO DEI TRASPORTI
delle Infrastrutture e della Navigazione
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMA
-- OTRANTO --

St. CAPITANERIA DI PORTO
72100 - BRINDISI -

N. 2025

184 1

Postale f. del
N.

Oggetto: Interrogazione n. 4-07656 dell'on.le PETRELLI.

RACCOMANDATA

Riferimento fax n. 090945/A MAR. 95.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si riferisce quanto segue.

1. Il porto di Otranto in virtù del R.D. 02 aprile 1904 n. 3095 e relativo regolamento approvato con R.D. settembre 1904, n. 713 appartiene alla 1ª categoria (porto rifugio) ed alla 2ª categoria 2ª classe (commerciale).

2. L'attività economico-commerciale, fino all'apertura dei traffici dell'Albania, è stata, per il porto di Otranto, prettamente di collegamento estivo con la Grecia e, durante l'inverno, sporadicamente esportazione con piccole navi non superiori ai metri lineari 80 con carico di tabacco, cemento, ecc..

Tali attività consentivano, per lunghi periodi l'anno, la piena disponibilità del molo foraneo S. Nicola - che attualmente, per quanto attiene alla parte Commerciale disponibile non supera i 150 - a disposizione di unità in transito nel Canale di Otranto che avessero difficoltà di navigazione.

3. E' erroneo quando l'assunto "... Il porto di Otranto è un porto di pesca di piccole dimensioni ..." nel senso che, vuoi per vocazione e vuoi per legge, ma il porto è stato classificato da pesca.

./.

Pro. 2827
ov 14.03.95

377



14 MAR. 1995

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELLA NAVIGAZIONE

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

OTRANTO

N. 2025

Risposta al f. del
N. P.

OGGETTO:

- 2 -

4. Nessuna trasformazione è, quindi, in atto da parte del Consorzio per il Porto di Otranto ne, tanto meno, può lo stesso porre dei divieti essendo la gestione operativa del Porto regolamentata da questa Autorità marittima che, al momento, regola e controlla tutto il traffico esistente vuoi commerciale in senso lato, e vuoi da pesca.
5. La polemica cui si accenna riveste altri aspetti che non quelli dell'ormeggio che - attualmente, si sottolinea - viene equilibrata dall'Autorità Marittima locale. Infatti la tipologia dei fondali marini lungo la costa, che da Otranto si estende verso Cap. S. Maria di Leuca, consente l'attività di pesca a strascico anche a distanze dalla costa, a volte, inferiore a 1000 metri e ciò cozza con gli interessi della piccola pesca, soprattutto quella di Castro, che spesso denuncia casi di danni/perdite delle proprie attrezzature intralciate nelle reti a strascico.
6. Per quanto è dato di conoscere allo scrivente, nessuna ostilità è in atto da parte delle autorità locali, anche se articoli di carta stampata pubblicati sul quotidiano di Lecce in data 10 febbraio 1995 (All. 1) riportano nel titolo "... E' guerra tra i pescatori di Otranto e i loro colleghi baresi...". Come si legge tra le righe dell'articolo sotto accusa non è la disponibilità/ricovero agli ormeggi nel porto bensì la pesca a breve distanza dalla costa se pur effettuata in rispetto della vigente normativa sulla pesca.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questo Ufficio Circondariale Marittimo, nel porre in evidenza l'insufficiente consistenza del Porto di Otranto a soddisfare

372



14 MAR. 1995

MINISTERO DEI TRASPORTI
DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
- OTRANTO -

N. 2025

Rispostato dal
N. 2025


OGGETTO:

- 3 +

la sola necessità di ormeggio ai motopesca a strasci di pescatori non residenti o altri che spesso scalano in questo porto, ritiene la propria attività equilibrata consentendo al Porto di Otranto di:

- soddisfare le proprie funzioni poste dal legislatore
- trovare posto all'attività Commerciale che ivi si svolge, anche alla luce della presente domanda commessa l'apertura/chiusura dei paesi che si affacciano sull'Adriatico (Albania, ex Jugoslavia);
- dare ormeggio ai motopesca, contenuti nel numero massimo di 15 - 20, in considerazione della presenza ormai di diverso traffico e della classifica di Porto ritenuto tenuto conto che a S. Maria di Leuca è funzionante il nuovo porto realizzato dal Comune di Castrignano del Capo quale porto 2° Categoria 4° Classe per soddisfare le esigenze del coto peschereccio.-

IL COORDINANTE
C.C. (CP) Cosimo VINCIGUERRA



BATIMETRICA A 100 METRI
A CIRCA 1000 METRI DALLA COSTA

BATIMETRICA A 50 METRI
A CIRCA 300 METRI DALLA COSTA

BATIMETRICA A 50 METRI
A CIRCA 200 METRI DALLA COSTA

BATIMETRICA A 50 METRI
A CIRCA 200 METRI DALLA COSTA

Prot.n. 1055/c
del 14/5/95

Alla Presidenza della Regione Puglia
SEDE

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere regionale Strazzeri avente per oggetto:
"Gravi danni all'ecosistema marino"
Riferimento 4/605-

In riscontro alla nota di codesta Presidenza n.02/00695/MOP del 14/2/95, si riferisce quanto segue.

La vigente legislazione attribuisce alla competenza dello Stato la regolamentazione e la gestione amministrativa dell'attività di pesca marittima.

In particolare l'art.21 della legge 14/7/1965 n.963 dispone che la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei Comandanti delle Capitanerie di Porto, alla guardia di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed al personale civile e militare della Marina Mercantile. Inoltre le Amministrazioni regionali e Provinciali e chiunque vi ha interesse, possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca (art.22 Legge 963/65).

E' appena il caso di precisare che con il Decreto Legge 4/8/93 n.272, le funzioni relative alla predetta legge 963/65 sono state trasferite alle competenze del Ministero per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In considerazione di quanto sopra appare opportuno che la Regione Puglia sensibilizzi il competente Ministero affinché vengano impartite apposite direttive alla locale Capitaneria di Porto per attivare, con sufficiente rigore, ogni azione finalizzata alla prevenzione e repressione delle infrazioni lamentate.

Appare altresì opportuno che tale sensibilizzazione vada anche estesa al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato perché dispongano, per il tramite dei Comandi e Commissariati dipendenti, per una fattiva collaborazione con le Autorità Marittime locali per la salvaguardia del patrimonio ittico.

E' da valutare, infine, la utilità di incentivare presso le Amministrazioni Provinciali o Comunali, la nomina degli agenti giurati per la vigilanza della pesca, così come previsto dalla richiamata Legge 963/65.

REGIONE PUGLIA
25. MAG 1995
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
25.05.95 010141

a'ordine dell'Assessore

Il Coordinatore
-Dr.A. Stoja-

